

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL RILANCIO DEL POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO

in attuazione dell'Accordo di programma sul progetto
di riconversione e sviluppo nell'area ex Lucchini
(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, degli artt. 34 bis e ss. della l.r. 40/2009)

tra

REGIONE TOSCANA

con sede in palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, Firenze
rappresentata dal Presidente dott. Enrico Rossi
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

e

COMUNE DI PIOMBINO

con sede in via Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (LI)
rappresentata dal Sindaco sig. Massimo Giuliani
pec: comunepiombino@postacert.toscana.it

e

ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.P.A. (AFERPI)

con sede in Largo Caduti sul Lavoro 21, 57025 Piombino (LI)
Codice Fiscale e Partita IVA 01804670493 Rea Livorno 159590, rappresentata dal
legale rappresentante dott. Fausto Azzi
pec: aferpi@legalmail.it

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana, del Comune di Piombino e di Aferpi

VISTI:

- a) l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

c) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) per il quale la Regione persegue le finalità di “concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione..... per migliorare la competitività del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione all'economia digitale e favorendo l'introduzione dei principi dell'economia circolare”;

PREMESSO che:

1. con deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 16 luglio 2018 è stato approvato l' “Accordo di Programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S” tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Agenzia del Demanio, Autorità Sistema Portuale del Mar Mediterraneo settentrionale, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, AFERPI Spa, Piombino Logistics Spa, JSW Steel Italy srl;

2. detto accordo è stato regolarmente sottoscritto in applicazione dell'articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede accordi di programma per il *“coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; (.....) i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti”*;

3. il comma 5 dell'articolo 8 di tale accordo sugli *“Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico-impianti industriali”* prevede che *“le autorità competenti.....si impegnano a valutare eventuali ulteriori adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica ad attivarsi ove necessario ai fini della realizzazione del Piano industriale della Parte Privata, anche ai sensi dell'articolo 252-bis, comma 3, del d.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in base al quale ‘la stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità”*, nonché ai sensi della specifica normativa concernente i siti di crisi industriale complessa”;

4. l'articolo 8, comma 8 del medesimo accordo stabilisce che *“In virtù dei principi di prossimità, economicità e sostenibilità, la Parte Privata si rende disponibile a valutare, per le attività di gestione anche finalizzate al riciclo dei flussi di materia connessi alla ripresa della*

laminazione, alle operazioni di smantellamento di impianti e manufatti, nonché di quelli derivanti dall'ulteriore implementazione ciclo siderurgico, la possibilità di perseguire soluzioni di filiera corta e di economia circolare”;

5. il comma 3 dell'articolo 4 dell'accordo stabilisce che “nella prospettiva dell'implementazione della fase 2 del Piano industriale, qualora la Parte Privata ritenesse utile o necessario acquisire ulteriori aree nella disponibilità della Parte Pubblica del presente Accordo, quest'ultima si rende disponibile a valutare la possibilità di concederle sulla base del riscontro degli investimenti o delle attività economiche della Parte Privata. Qualora la Parte Privata non ritenesse più necessarie alcune delle aree nell'attuale disponibilità provvederà alla loro restituzione alla Parte Pubblica. La restituzione delle aree darà luogo alla variazione della concessione e del relativo canone nei termini stabiliti dalla legge e dall'atto di concessione”;

6. il *business plan* allegato all'accordo, già per la Fase 1:

a) stabilisce che “il progetto prevede il revamping dei laminatoi dei prodotti lunghi esistenti, vale a dire treno rotaie, treno vergella e treno barre”;

b) dettaglia le attività da svolgere per la ripartenza affermando che “le seguenti attività dovranno essere svolte per il funzionamento del treno rotaie a pieno regime”:

- Revamping dei principali macchinari del Treno Rotaie
- Installazione di una gru di stoccaggio per rotaie corte
- Revamping del centro dei test non distruttivi (NDT)
- Installazione di altri macchinari
- Riparazioni strutturali
- Installazione di un nuovo impianto per il trattamento termico”;

c) prevede le seguenti attività “necessarie per la ripartenza del treno barre alla capacità massima:

- Ammodernamento del magazzino billette incluso le gru
- Ristrutturazione delle gabbie del laminatoio, officina cilindri, macchine di taglio e forno di riscaldamento
- Riprofilatura delle lame delle seghe di taglio
- Ripristino della testa delle seghe, della pompa di lubrificazione della scatola ingranaggi, della testa della macchina impacchettatrice, del laser LAP, della sabbiatrice, del trattamento termico e delle temperatrici per barre
- Revamping/Sostituzione dei cilindri, cuscinetti, olio, sistema di illuminazione, etc.”

d) elenca altresì “le seguenti attività sono necessarie per la ripartenza del treno vergella alla massima capacità:

- Ammodernamento dei servizi principali
- Ammodernamento/sostituzione delle gru, automazione, caldaie e attrezzatura (officina) cilindri, etc.
- Riparazione forno di riscaldamento
- Riparazioni strutturali”;

7. AFERPI Spa, con nota del 4-3-2019 :

- a) rappresenta che la produzione dei tre treni di laminazione è stata avviata;
- b) scrive che verrà completato entro quest'anno lo studio di fattibilità della Fase 2 del business plan relativo all'insediamento di una nuova acciaieria elettrica;
- c) sollecita il Comune di Piombino e, per conoscenza, sensibilizza la Regione all'adozione di una variante di destinazione d'uso funzionale all'operatività dell'impianto di tempra delle rotaie che consenta altresì la costruzione di un capannone adiacente al treno di laminazione rotaie, "rappresentando il rischio di un ritardo notevole al piano di rilancio del sito";

VALUTATO che la richiesta di variante:

- a) è in linea con il citato business plan allegato all'Accordo di programma 2018;
- b) è attuativa del citato comma 5 dell'articolo 8 dell'Accordo 2018 sugli "eventuali ulteriori adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica";
- c) riveste carattere d'urgenza atteso che le esigenze di un mercato concorrenziale quale quello del mercato mondiale delle rotaie richiedono celerità negli adempimenti di competenza di tutti gli attori coinvolti;

DATO ATTO che:

- a) l'approvazione del presente Accordo e dei relativi allegati comportano, una volta effettuata la ratifica da parte del Consiglio comunale di Piombino, variante al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino che si sostanzia nell'adeguamento/modifica della disciplina relativa all'ambito D4 (ambiti di riassetto e diversificazione industriale) di cui all'art. 65 delle relative NTA;
- b) ai fini dell'appena detta efficacia di variante è allegato a questo accordo quale parte integrante e sostanziale il seguente documento: Relazione illustrativa/Quadro conoscitivo, Norme tecniche di attuazione RU modificate;

PRESO ATTO che:

- 1) per la variante urbanistica operata dal presente accordo ricorre, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), l'ipotesi di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica trattandosi di variante minore;
- 2) la verifica è stata avviata con deliberazione della Giunta comunale di Piombino n. 145 del 18 aprile 2019 (Variante al vigente Ru ambito D4 (art. 65 NTA) - Avvio procedimento di verifica assoggettabilità a VAS) ed il risultato ha portato in data 21 maggio 2019 alla conclusione che non è necessario, per la variante oggetto di questo accordo, alla necessità di procedere con la VAS, verifica agli atti del comune di Piombino;

tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, così come gli atti elencati in calce, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo di Programma attua l'Accordo citato in premessa approvato con deliberazione della Giunta regionale 807/2018 sottoscritto per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino (di seguito "Accordo 2018").

2. Per gli scopi di cui al comma 1, il presente Accordo ha efficacia di variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino nei contenuti dettagliati in premessa e nel presente articolo, secondo le modalità e i termini di seguito precisati: la variante si sostanzia nell'adeguamento e modifica della disciplina del RU relativa all'ambito D4 (ambiti di riassetto e diversificazione industriale) di cui all'art. 65 delle relative NTA, così come ridefinito con la "Variante di ripianificazione delle aree industriali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino 149/2017 (cd "Variante Aferpi"), al fine di rendere attuabile l'adeguamento impiantistico dell'esistente treno di laminazione descritto in premessa.

Art. 3

Produzione di acciaio con forno elettrico

1. La Fase 2 del business plan di cui in premessa allegato all'Accordo 2018, stabilisce che, previo studio di fattibilità, "JSW Steel Italy Srl prevede di installare un impianto di produzione di acciaio integrato di capacità adeguata con forno elettrico".

2. Le parti ribadiscono, per la propria competenza, l'impegno e la vigilanza ad esigere l'installazione del forno elettrico secondo le modalità e le specifiche dell'Accordo stesso, in base alla nota di AFERPI Spa

del 4-3-2019 citata in premessa, a conferma più in generale degli impegni già previsti per le Fasi 1 e 2 del business plan allegato all'Accordo 2018.

Art. 4

Polo per l'economia circolare e la sostenibilità della filiera siderurgica

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 8 dell'Accordo 2018, Regione Toscana e Comune di Piombino confermano la necessità di assicurare, in una logica di economia circolare, il massimo reimpiego degli scarti della produzione di acciaio nonché lo smaltimento degli scarti residui nel rispetto del principio di prossimità e sostenibilità ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un Tavolo tecnico "Scarti di Produzione" con rappresentanti delle parti sottoscrittrici volto a definire quantità e qualità degli scarti prodotti, le possibili forme di riciclo, riuso e recupero nonché l'individuazione dei possibili siti di destinazione degli stessi.
3. La Regione avrà cura di coinvolgere l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) nei lavori del Tavolo "Scarti di Produzione".
4. I lavori del suddetto Tavolo non pregiudicano le iniziative che autonomamente Aferpi vorrà assumere per favorire una chiusura sostenibile del proprio ciclo produttivo.

Art. 5

Tavolo tecnico per la restituzione di aree demaniali in concessione ad Aferpi

1. In attuazione del comma 4 dell'articolo 3 dell'Accordo 2018, nella prospettiva dell'implementazione della fase 2 del business plan di cui in premessa allegato all'Accordo 2018, le parti istituiscono un Tavolo tecnico "Aree" con Aferpi con i seguenti compiti:
 - a) facilitare Aferpi nella gestione del rapporto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l'Agenzia del Demanio, per quanto riguarda concessioni e quanto altro necessario per la gestione delle aree della Parte Privata come previsto nel business plan;
 - b) formulare proposte e definire modalità di restituzione della Parte privata di aree in concessione non più necessarie;
 - c) facilitare sia eventuali istruttorie sia il confronto della parte privata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l'Agenzia del Demanio circa le relative procedure di cosiddetta sdemanializzazione.

Art. 6

Gruppo di coordinamento per le attività di demolizione e smantellamento

1. In attuazione dei commi 3 e 7 dell'articolo 3, dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 dell'Accordo 2018, con riferimento alla demolizione e smantellamento di edifici, impianti e strutture esistenti, le parti condividono la necessità di attivare un gruppo di coordinamento, aperto alle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, tenendo conto anche dell'orientamento espresso al comma 4 dell'articolo 14 del medesimo Accordo 2018 circa l'utilizzo, per quanto possibile, di imprese fornitrici di servizi locali a condizioni competitive, nonché dei lavoratori di Aferpi stessa per le attività da svolgersi in autonomia.

Art. 7

Norme procedurali e poteri sostituitivi

1. Le parti pubbliche si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostituitivi si applicano l'articolo 34 del d.lgs 267/2000 e l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009.

Art. 8

Collegio di Vigilanza e responsabile del procedimento

1. Il Collegio di vigilanza, regolato dall'art. 34 octies della l.r. 40/2009, è composto da un rappresentante per ogni soggetto sottoscrittore.

2. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Le parti si comunicano in via informale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Regione (d.p.g.r.) di approvazione dell'Accordo il nominativo designato per far parte del Collegio.

4. Ai sensi dell'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, si nomina responsabile dell'attuazione dell'Accordo dott. Edo Bernini dirigente regionale.

Art. 9

Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle parti firmatarie che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie saranno approvate a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di Programma.

Art. 10
Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale (d.p.g.r.) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009, è sottoposto a ratifica del Consiglio comunale del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 34, quinto comma, del d.lgs. 267/2000.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009).

3. Le parti prendono atto che il d.p.g.r. sarà pubblicato dopo il parere non ostativo alla variante del Genio civile competente.

4. L'accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Allegati al presente Accordo i seguenti documenti quali parti integranti e sostanziali:

- documenti di variante (premessa e art. 2)

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

REGIONE TOSCANA

Il Presidente

COMUNE DI PIOMBINO

Il Sindaco

ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.P.A. (AFERPI)

L'Amministratore Delegato
